

## ***Congedi parentali su base oraria: SI PUO'!***

Ciao!

Come **FIRST**, abbiamo ricevuto e riceviamo sollecitazione da tanti Colleghi, che ci hanno fatto espressa richiesta di chiarimenti operativi in merito alla possibilità di fruizione dei congedi parentali in modalità oraria.

La materia è regolata, tra le altre Leggi, dal D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 che, all'art. 7 comma 1 lett. b) prevede che "**ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria**" e che, se manca un accordo collettivo in materia, "**la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero**".

Dunque in base a tale nuova legge (si tratta del decreto del Jobs Act sulle politiche di conciliazione), occorrerebbe un accordo collettivo per poter fruire del congedo per singole ore; in mancanza di tale specifico accordo, si potrebbero "prendere" solo mezze giornate di congedo.

Il dato nuovo, saliente e risolutivo della questione è che L'ACCORDO COLLETTIVO C'E'!!! Si tratta per l'esattezza di un **VERBALE DI ACCORDO** datato 15 dicembre 2015 e sottoscritto con l'ABI. Tale Verbale riprende ed attua gli IMPEGNI già sanciti dall'Accordo di rinnovo del CCNL del 2015.

Vediamo cosa sancisce detto Accordo nel merito.

1-Anzitutto esso fissa modalità di utilizzo ad ore "OMOGENEE PER TUTTO IL SETTORE": ciò significa che esso è la fonte normativa di riferimento per tutti i Lavoratori cui si applica il CCNL ABI; ma significa anche che NON C'E' BISOGNO DI ALTRI ACCORDI IN MATERIA e che, soprattutto, NON E' POSSIBILE CHE SIANO NORMATE DALLE SINGOLE AZIENDE MODALITA'DI UTILIZZO DIVERSE E PIU' LIMITATIVE. Infine significa anche che LE NORME OPERATIVE SONO GIA' DI PER SE' VINCOLANTI PER LE AZIENDE E FRUIBILI DA PARTE DEI LAVORATORI, indipendentemente dalla circostanza che vengano emanate o non emanate Circolari aziendali.

2- Le nuove modalità di utilizzo dei congedi orari SONO GIA' OPERATIVE DALLO SCORSO 1° FEBBRAIO 2016.

3- "Il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia a tempo parziale, PER PERIODI MINIMI DI UN'ORA GIORNALIERA, LA CUI SOMMA NELL'ARCO DEL MESE CORRISPONDA A GIORNATE INTERE".

4-"Il personale dovrà presentare all'azienda -CON UN PREAVVISO NON INFERIORE A 5 GIORNI LAVORATIVI- una domanda in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore, le giornate e la collocazione nella giornata."

Sono inoltre normati gli aspetti relativi alla **GESTIONE DELLE URGENZE**, della **CUMULABILITA'** con altri tipi di permesso, ed altro.

LA COSA IMPORTANTE DA DIRE E' CHE DUNQUE I PERMESSI AD ORE SONO, in base all'accordo citato, **GIA' FRUIBILI.**

Dal momento che la modalità operativa **PREVISTA DALLA LEGGE** consiste nell'inserimento in **PROCEDURA INPS** dei dati della richiesta, va detto che **A TALI MODALITA' "DI LEGGE" SI AGGIUNGONO I VINCOLI DELLA COMUNICAZIONE FORMALE ANCHE ALL'AZIENDA E DEL PREAVVISO DI 5 GG.,** in quanto modalità ulteriori previste dall'Accordo di settore.

Ovviamente auspichiamo di poter leggere una Circolare aziendale in argomento, ma siamo disponibili fin d'ora a **PRESTARE ASSISTENZA** ai Colleghi che volessero avanzare richiesta di congedo orario.

Un caro saluto.

Marzo 2016



**DOMENICO IODICE**  
**Segretario Responsabile**  
**FIBA CISL in D.B. Spa**